

COMUNE DI CARSOLI

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si ricorda che successivamente al differimento del termine per l'approvazione del bilancio **2022-2024** al 31 marzo 2022, disposto dal D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) lo stesso è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 dall'art.3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 228-2021 convertito con Legge n. 15-2022.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio dell'ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che già da tempo, dal 2017, ha previsto il criterio del graduale abbandono della spesa storica a favore di una distribuzione di risorse basate sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Dal 2021 è stato disposto l'incremento per finanziare i servizi sociali e dal 2022 è stato incrementato per il potenziamento degli asili nido.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito..

A 2 anni dall'inizio dell'emergenza sanitaria la situazione resta complessa e sicuramente l'Imu e l'addizionale Irpef restano le due grandi incognite, soprattutto quest'ultima che, in base ai principi contabili, viene accertata per un importo pari a quello dell'esercizio finanziario del secondo anno precedente (e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/ competenza, riferiti all'anno di imposta-ad esempio, nel 2021 le entrate sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). Peraltro, dal 01.01.2022 la Legge 234-2021 ha modificato gli scaglioni Irpef, portandoli da 5 a 4, e i Comuni come il nostro nel quale sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni. Per quanto riguarda la manovrabilità delle aliquote la Legge non pone limiti particolari mentre in termini di ricaduta sul bilancio delle variazioni deliberate, in base al principio contabile applicato 4/2 l'importo da accertare nell'esercizio in cui si apportano modifiche e nel successivo non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Ma mettere a rischio i bilanci locali continua ad essere soprattutto la Tassa rifiuti (Tari) e la principale novità introdotta dal decreto legislativo n. 116-2020 che esclude dalla tariffa comunale i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese, oltre alle ben note criticità derivanti dall'applicazione del metodo MTR imposto da ARERA, situazione resa ancora più complessa dalla necessità di dover predisporre una nuova procedura di appalto del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, attualmente in regime di proroga, nell'attuale contesto economico. Il Piano economico finanziario TARI 2022-2025 risulta elaborato pur non ancora formalmente approvato e dallo stesso emergono costi in lieve aumento in quanto ancora non individuati e contabilizzati gli effetti della nuova procedura, per cui per quest'anno le tariffe manterranno un valore pressoché invariato ma sarà sicuramente necessario prevedere aumenti nei futuri esercizi.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 1.153.988,62 (IMU) € 446.000,00 (TASI)		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.620.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2022	2023
	1.720.000,00	1.730.000,00	1.740.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Le aliquote vengono confermate nella misura vigente</i>		
Altre considerazioni	Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2022. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia e la totale esenzione per gli immobili costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici c.d beni merce. Per gli esercizi 2020 e 2021 oltre alle ormai ben note difficoltà di incasso conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza sanitaria, l'accertamento di entrata evidenzia un ammontare inferiore da quello previsto a partire dal 2022 a causa dei ritardi verificati nell'allineamento delle nuove		

	<p>destinazioni urbanistiche conseguenti all'adozione del nuovo P.R.G. in quanto, per le nuove aree individuate come fabbricabili e con decorrenza dal 14.04.2018, trova applicazione il principio espresso dall'art. 36, comma 2, del DI 223/2006 secondo cui la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'IMU e la TASI sull'area edificabile. A tale motivo nel corso del 2021 gli uffici comunali, supportati da specifica società, hanno effettuato una attenta ricognizione di tutte le aree edificabili individuate nel Piano Regolatore Adottato al fine di attribuire i valori delle nuove zone e quantificare il conseguente gettito in termini di IMU (e TASI fino al 31.12.2019) recuperando anche le precedenti annualità. Inoltre, considerato che la determinazione dei valori minimi da attribuire alle predette aree al fine del corretto pagamento delle imposte IMU-TASI era stata deliberata nel 2003 (Delibera G.C.n.20-2003), sulla base di una perizia di stima, si è recentemente provveduto ad attribuire nuovi valori alle aree risultanti edificabili in forza del PRG adottato (Deliberazione G.C.n. 28 del 18.03.2022). Dalle attività di estrazione ed elaborazione delle nuove destinazioni urbanistiche con l'attribuzione dei nuovi valori è emerso un significativo incremento del gettito atteso, prudenzialmente adeguatamente ridotto in sede di appostamento nelle previsioni di bilancio. In misura speculare, dalle attività poste in essere nella ricostruzione della banca dati delle aree edificabili, in aggiunta alla ordinaria attività annuale di accertamento posta in essere dall'ufficio tributi sono state previste entrate per il recupero dell'imposta dalla data di adozione del nuovo PRG quantificate in misura minimale rinviando la rideterminazione al completamento dell'inoltro a tutti i proprietari di una specifica comunicazione nella quale sono riportati gli estremi catastali dei terreni edificabili e l'imposta da pagare (senza sanzioni). A motivo della necessità di definire con maggiore puntualità l'impatto complessivo ed effettivo in termini di IMU delle articolate azioni poste in essere, l'Amministrazione ha in questa delicata fase ritenuto di non apportare modifiche e di lasciare invariate le aliquote confermando la misura 2021.</p>
--	--

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	1.128.337,85		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.147.096,20		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	1.156.241,00	1.174.196,00	1.181.463,00
Effetti connessi alla eventuale modifica delle tariffe	Alla data odierna risulta elaborato il piano finanziario 2022-2025, redatto con le regole del MTR-2 di Arera ed in corso di validazione dall'ente territorialmente competente- il Comune- in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente. Relativamente alle modifiche introdotte al Testo Unico Ambiente dal D. Lgs. n.116/2020, si osserva che le istanze prodotte dalle utenze non domestiche (UND) di uscita dal servizio pubblico sono poco significative, non comportando variazioni alle previsioni di gettito, di servizio di raccolta e di riduzione della quantità dei rifiuti da conferire. Il Comune di Carsoli, nell'anno 2020, non ha percepito ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante da		

	<p>rifiuti, né ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, perché le deleghe sono state cedute al gestore Aciam. Non ci sono fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, che hanno apportato modifiche significative rispetto agli anni precedenti.</p> <p>Dati per la determinazione delle entrate di riferimento</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 654, L. 147/2013, con l'adozione delle Tariffe TARI viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Con riferimento all'anno 2020, il Comune si è avvalso della facoltà prevista dall'art 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 che, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha consentito di applicare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019. La voce ACC relativo al FCDE è stato determinato secondo i criteri indicati nella Delibera 443/2019, vale a dire per un importo non superiore all'80% dello stesso Fondo Crediti Dubbia Esigibilità della Tassa rifiuti. Nello specifico, tenuto conto del livello di riscossione dell'entrata, per l'anno 2020 è stato indicato nella misura pari a Euro 16.637,86. L'importo di € 16.637,86 di FCDE è stato determinato in misura percentuale pari al 7,09% del FCDE 2020, pari a € 192.359,95, secondo i criteri stabiliti da ARERA.</p> <p>Per l'anno 2021 è stato indicato nella misura pari a Euro 14.000,00. L'importo di € 14.000,00 di FCDE è stato determinato in misura percentuale pari 6,81% del FCDE 2021, pari a € 205.542,40. Come già rappresentato il Piano economico finanziario TARI 2022-2025 risulta elaborato pur non ancora formalmente approvato e dallo stesso emergono costi in lieve aumento in quanto ancora non individuati e contabilizzati gli effetti della nuova procedura, per cui per quest'anno le tariffe manterranno un valore pressoché invariato ma sarà sicuramente necessario prevedere aumenti nei futuri esercizi.</p>
	<p>Pur se non ancora provveduto a trasmettere la certificazione covid-19-annualità 2021-la cui scadenza è prevista per il 31.05.2022, emerge la possibilità di destinare le quote non integralmente spese nel corso del 2021-derivanti dai contributi TARI assegnati dall'art. 6 del DL 73-2021 e non completamente utilizzati . oggi destinabili al finanziamento delle maggiori spese derivanti dal PEF 2022-2025 – relativamente alle maggiori spese derivanti dall'espletamento della nuova procedura di appalto del servizio di igiene urbana.</p>

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360			
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	275.000,00 - accertamento per cassa -			
Gettito incassato nell'anno precedente a quello di riferimento	266.126,00			
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024	
	270.000.00	270.000.00	270.000.00	
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, ha previsto una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:			
	fino al 2021	dal 2022		
	scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota	scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
	fino a 15.000,00 euro	23 %	fino a 15.000,00	23 %

da 15.000,01 a 28.000,00	27%	da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%	da 28.000,01 a 50.000,00	35%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%	oltre 50.000,00	43%
oltre 75.000,00	43%		

Conseguentemente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 hanno dovuto modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF dalla Legge di Bilancio 2022. In ottemperanza a quanto prescritto, rispetto alla situazione delle aliquote differenziate disciplinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2014 di seguito ricordata

scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00 euro	0,54%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,59%
da 28.000,01 a 55.000,00	0,60%
da 55.000,01 a 75.000,00	0,70%
oltre 75.000,00	0,80%

si è provveduto, con decorrenza 01.01.2022 ad allineare le aliquote ai nuovi importi di scaglioni previsti dalla normativa in tal modo, dovendo rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo per quanto possibile l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio:

scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	0,54%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,59%
da 28.000,01 a 50.000,00	0,60%
oltre 50.000,00	0,80%

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni/riduzioni

Confermate le disposizioni vigenti.

Altre considerazioni

Il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.

Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), si ritiene di confermare l'addizionale nel 2022 nella misura degli anni precedenti.

Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2021, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2022, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2021.

Si ricorda che il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., prevede che, in caso di

	<p>modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale e le previsioni si sono attestate conformemente al presente dettato.</p>
--	--

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	<p>Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 la cui misura nel 2021 è stata fortemente condizionata dalle misure di esenzione disposte a livello centrale per sostenere il rilancio dell'economia. Per questo per l'intera annualità non hanno dovuto corrispondere canoni per l'occupazione gli esercenti le attività di erogazione e somministrazioni cibi e bevande, i mercatali e i gestori di attività dello spettacolo viaggiante. Nel corso del 2021 abbiamo registrato incassi per complessivi € 31.000,00 mentre in vigore dei tributi sostituiti gli incassi complessivi ammontavano approssimativamente ad euro 60.000,00.</p>		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Con deliberazione consiliare n. 4 del 08.04.2021 è stato approvato il regolamento e con deliberazione giunta n. 35 del 12.04.2022 sono stati stabiliti i nuovi coefficienti determinati in misura da assicurare l'invarianza del gettito derivante dai prelievi sostituiti.		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	46.000,00	50.000,00	50.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<p>Le previsioni nel documento di programmazione tengono conto dell'esenzione di legge già concesse nel 2021 e prorogate fino al 31.03.2022. L'Amministrazione, pur se cessate le misure di restrizione applicate durante l'emergenza ha inteso comunque sostenere la ripresa delle attività differendo al 31.07.2022 l'ordinario termine di pagamento del canone di concessione spazi ed aree pubbliche a favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991 e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.</p> <p>Ricordiamo che i commi 816-836 della finanziaria 2020 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. La previsione tiene adeguatamente conto dell'incremento di gettito conseguente alla ripresa delle occupazioni nell'attività edilizia dovute alla possibilità di efficientare gli immobili usufruendo dei benefici del c.d. superbonus.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe che per il 2022 restano comunque inalterate).		
Effetti connessi a disposizioni esenzioni/ riduzioni recanti	Come già ricordato in precedenza il termine relativo all'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico finalizzato a promuovere la ripresa delle imprese di pubblico		

esercizio, di cui all'art. 5 della legge n. 287-1991 e il commercio sulle aree pubbliche è scaduto il 31 marzo 2022 mentre l'art. 3-quinquies del D.L. 228-2021 (c.d. Milleproroghe), convertito in L. n. 15 del 25.02.2022, ha confermato al 30 giugno 2022 le modalità semplificate per l'istruttoria delle domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse stabilite dall'art. 9 ter co. 4 e 5 D.L. 137/2020;

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Viene previsto l'importo della previsione di recupero dell'evasione tributaria ai fini IMU-TASI quest'anno inerente le annualità 2017, 2018 e 2019. Pur permanendo un'alea di incertezza in ordine alla esigibilità delle somme oggetto dell'accertamento tributario, dall'analisi delle somme conservate a residuo ogni anno emerge che le stesse trovano manifestazione monetaria entro l'anno successivo tale che alla data odierna si rilevano somme da riscuotere dei precedenti esercizi per importi esigui che non richiedono l'adozione di misure di accantonamento. Gli importi a tal fine previsti in bilancio, nella misura di euro 80.000,00 che per loro natura non possono essere considerate entrate ricorrenti, pur sostanzialmente consolidate nell'ammontare, sono destinati a finanziare in parte le seguenti spese non ricorrenti:

- il fondo garanzia debiti commerciali per l'importo di euro 48.000,00;
- parte delle attività di affidamento a società esterna per il supporto alle attività di accertamento avendo affidato a nuova società la ricostruzione e l'aggiornamento della banca dati tributaria per euro 10.000,00;
- servizio di monitoraggio della qualità dell'aria per euro 7.500,00;
- oneri straordinari della gestione corrente per euro 25.000,00;
- organizzazione centri estivi e altre nuove manifestazioni connesse all'ambito scolastico per euro 14.000,00;
- spese per supporto personale progetti PNRR per euro 14.000,00.;
- spese – in parte- per personale stagionale polizia locale per euro 15.000,00;
- spese- in parte - progetto attività doposcuola euro 12.000,00;

I proventi in oggetto non vengono inclusi nel calcolo del FCDE in quanto dall'analisi dei residui conservati emerge che nel corso dell'anno successivo, a volte entro l'approvazione del rendiconto le somme vengono monetizzate, e anche alla data odierna si rilevano residui attivi da riscuotere a tale titolo in misura del tutto esigua. Le entrate derivanti dalla attività accertativa, previste nel 2022 in misura di euro 80.000,00 concernono il controllo delle annualità IMU-TASI 2017, 2018 e 2019.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

DELIBERAZIONE G.C.	n. 25 DEL 15.03.2022		
Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente	€ 22.576,13		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 10.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	20.000,00	15.000,00	15.000,00

Nelle annualità 2020 e 2021, anche a motivo del minor afflusso di gente gli accertamenti si sono assestati ad importi inferiori ad euro 10.000,00. Tuttavia, gli stanziamenti di previsione sono conseguenti alle valutazioni di attività di accertamento disposte dal responsabile del Servizio, tenuto conto anche del potenziamento dell'organico a tempo determinato nel periodo estivo, avendo incluso nella programmazione del personale l'assunzione di due unità per 3 mesi per un importo complessivo di euro 15.000,00 parzialmente finanziato con le previsioni di entrata –QUOTA LIBERA- in quanto, la quota vincolata, pari ad euro 10.000,00 è destinata al finanziamento delle spese correnti, conformemente alla deliberazione di riparto:

- interventi di ammodernamento e manutenzione segnaletica per euro 3.500,00;
- acquisto mezzi ed attrezzature, quali la dotazione di armi, per euro 2.500,00;
- fondo previdenza complementare euro 1.500,00;
- corredo e casermaggio euro 1.000,00;
- erogazione quota indennità servizio esterno-art. 56 quinquies CCNL 2018 EURO 1.500,00.

Proventi ingressi riserva naturale

DELIBERAZIONE G.C.	n.39 del 29.04.2016		
Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente	€ 21.820,00		
Gettito incassato nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 25.939,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Relativamente alle entrate relative alla fruizione della riserva si evidenzia che, seppure la gestione negli anni sta evidenziando il consolidamento degli importi, (nel 2020 incassati Euro 21.820,00 e nel 2021 EURO 25.939,00 superando le iniziali previsioni di bilancio) si ritiene di confermare l'ordinaria previsione riservandosi di monitorare e apportare le necessarie variazioni.

PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA

DELIBERAZ- G.C.	n.8 DEL 27.01.2022		
Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente	€ 19.894,34		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 21.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	20.000,00	20.000,00	20.000,00

In merito alle entrate connesse alla fruizione del servizio scolastico di refezione si confermano sostanzialmente le previsioni permanendo la rimodulazione del servizio attiva a partire dall' anno scolastico 2020-2021 quando le autorità scolastiche hanno deciso di eliminare i rientri pomeridiani sia nella primaria che nella secondaria e pertanto il servizio di refezione è garantito solamente agli alunni della materna. Peraltro le previsioni di entrata e di spesa sono frutto delle valutazioni e dei calcoli effettuati dal competente servizio in sede di determinazione delle relative tariffe confermate con atto giuntale n. 8 del 27.01.2022.

PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO

DELIBERAZIONE G.C.	n. 7 DEL 27.01.2022		
Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente	€ 5.179,35 -(effetto covid)		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 11.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Valgono le stesse considerazioni espresse in corrispondenza del servizio di refezione scolastica relativamente alle previsioni di entrata e di spesa quantificate dal competente servizio in sede di determinazione delle tariffe, confermate con atto giuntale n. 7 del 27.01.2022.

PROVENTI ASILO NIDO

DELIBERAZ- G.C.	N.6 DEL 27.01.2022		
Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente	20.674,35		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	55.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Nel corso delle annualità 2020 e 2021, per effetto delle restrizioni connesse all'emergenza pandemica, la situazione relativa all'offerta del servizio di asilo nido è stata simile agli altri servizi scolastici anche se è stato possibile garantire una maggiore regolarità soprattutto nel 2021 durante il quale, salvo gli effettivi periodi di chiusura, il servizio è stato svolto in maniera più continuativa tale che gli accertamenti di entrata sono stati addirittura superiori al 2019. Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nei presenti documenti di programmazione sono il frutto delle valutazioni e dei calcoli effettuati dal competente servizio anche tenuto conto della maggiore frequenza (la struttura comunale può ospitare al massimo 25 bambini dai 3 ai 36 mesi e attualmente viene frequentato da n.21 bambini).

Pur non avendo obblighi di copertura dei servizi a domanda individuale (il nostro Ente non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%) appare di tutta evidenza che la cospicua parte non coperta dalle tariffe relative ai singoli servizi scolastici (mediamente più del 50% dei costi) ricade necessariamente sulla fiscalità generale a carico di tanta parte della collettività che richiede il soddisfacimento anche di altre esigenze. Il servizio più "antieconomico" è senza dubbio quello relativo al trasporto scolastico per il quale, a fronte di spese approssimativamente pari ad euro 77.000,00 la copertura assicurata con i proventi è inferiore al 15%, per completezza sulla copertura dei costi dei servizi indivisibili si rinvia alla deliberazione G.C. n. 36 del 12.04.2022.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			
Importo per il penultimo esercizio precedente	141.305,74		
Importo per l'esercizio precedente a quello di riferimento	228.025,69		
Importi previsti nel triennio	2022	2023	2024
	276.00.00	276.000.00	276.000.00

I DATI 2022 SONO ACQUISITI DIRETTAMENTE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, i dati per gli anni successivi sono stimati in pari misura. Si ricorda che dal 2016 l'ammontare del fondo attribuito include il "ristoro" ministeriale conseguente all'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali, determinato in € 149.780,42. Dal 2020 il FSC evidenzia un incremento a motivo della restituzione di parte dei tagli operati in precedenti annualità (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019). Nel 2021 e anche nel 2022 si registrano ulteriori incrementi frutto di una revisione in base alle differenze tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali dei singoli Enti, anche in considerazione dello sviluppo dei servizi sociali e il potenziamento degli asili nido.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2024 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato, ma in considerazione del rincaro delle utenze è stato previsto un incremento di oltre il 30% degli stanziamenti correnti, tenuto conto dell'aliquota agevolata-limitata al 4° trimestre 2021 e 1° trimestre 2022 dei contributi stanziati sia dalla Legge di Bilancio-Legge n. 234-2021, successivamente integrati dall'art. 14 del D.L. n. 4 del 27.01.2022-c.d.Sostegni-ter;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- per quanto riguarda il servizio correlato allo spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è in fase di definizione il bando per attivare una nuova procedura di appalto, oggi in regime di proroga; nelle more, non potendo disporre di elementi certi, pur nella consapevolezza di una lievitazione dei costi, nei documenti di programmazione sono state inserite le previsioni di entrata e di spesa estrapolate dall'elaborazione del PEF 2022-2025 al quale saranno apportate le necessarie variazioni "infraperiodo" appena noti e definiti i maggiori costi conseguenti all'espletamento della predetta procedura.

Con la deliberazione G.C. n. 34 del 08.04.2022 sono stati adottati il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale di forniture beni e servizi a cui si fa integrale riferimento.

Nell'ambito della programmazione del personale, disposta con deliberazione n. 33 del 08.04.2022 è stata autorizzata l'assunzione a tempo determinato di un istruttore tecnico part-time per assicurare adeguato supporto al competente Ufficio nella gestione delle procedure finalizzate all'acquisizione di fondi del PNRR e l'assunzione di n. 2 unità a tempo pieno nei servizi di polizia locale per il periodo estivo. Per l'attuazione del PNRR è previsto che le nuove assunzioni vadano in deroga ai vincoli di finanza pubblica che ancora limitano la capacità assunzionale e la spesa di personale.

Viene inoltre prevista:

- la copertura del posto di N° 1 Istruttore Tecnico-Geometra Cat. C
- L'assunzione di N° 1 Istrut. Amm.vo cat. C1-Derivante da trasformazione del B3 successivamente al collocamento a riposo e la copertura di n.2 posti vacanti tramite procedure di progressione verticale a favore di dipendenti aventi i prescritti requisiti.

Inoltre, nel bilancio 2022-2024 sono state previste le risorse per gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, posti a carico degli Enti locali in aggiunta a quelli del CCNL del triennio 2019-2021 accantonati nel risultato di amministrazione nelle more della sottoscrizione dello stesso. Ai sensi dell'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs n. 165-2001 è quantificata l'indennità di vacanza contrattuale prevista sui singoli capitoli del nostro bilancio, oltre agli oneri riflessi e all'IRAP, che occorre riconoscere dal mese di aprile al personale dipendente, nelle more della definizione del CCNL 2022-2024 nella seguente misura:

- dal 1° aprile al 30 giugno 2022 lo 0,30% degli stipendi tabellari in godimento;
- dal 1° luglio lo 0,50% (che assorbe lo 0,30%) degli stipendi tabellari in godimento.

Un altro elemento di spesa da evidenziare riguarda l'adeguamento delle indennità degli amministratori comunali determinati conformemente alle disposizioni contenute all'art. 1, commi da 583 a 587 della legge n. 234-2021 osservando la gradualità prevista dal comma 584, 1° periodo. Infatti, la legge finanziaria 2022 ha previsto la parametrizzazione delle indennità di Sindaci ed amministratori comunali al trattamento economico dei Presidenti delle regioni diversa a seconda della fascia demografica di appartenenza dell'Ente. Nel nostro caso l'adeguamento è stato disposto osservando la gradualità prevista dal comma 584, primo periodo del predetto articolo 1, non avvalendosi pertanto della facoltà di anticipare gli ulteriori incrementi che andranno a

regime dal 2024. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per corrispondere detto incremento, è previsto un contributo che dovrebbe coprire interamente gli incrementi disposti in maniera graduale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

Nella determinazione del fondo si è tenuto conto della possibilità di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2022	2023	2024
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, la norma demanda all'Ente sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. L'unica entrata per la quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è la TASSA RIFIUTI

Capitolo	DESCRIZIONE ¹	Motivazione
520	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Il 75-80% del ruolo si incassa spontaneamente senza solleciti, per la differenza si riscontrano notevoli difficoltà nell'esazione che danno luogo a residui attivi di rilevante consistenza.

Relativamente al metodo di calcolo del fondo, tra quelli consentiti dai principi contabili, è stato scelto il metodo della media semplice.

Nei prospetti seguenti è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'entrata sopra citata considerata di dubbia e difficile esazione, tenuto conto che negli anni successivi si confida di poter ridurre l'entità del fondo migliorando l'esazione ponendo in campo tutte le misure consentite per accelerare l'incasso dei residui attivi.

Si evidenzia peraltro che in sede di quantificazione dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2021 (rilevabile tra gli allegati al bilancio di previsione 2022-2024) è

emersa la possibilità di rideterminare in riduzione la quota di competenza originariamente iscritta nel bilancio 2021 in quanto lo stanziamento complessivamente accantonato a titolo di FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' risultava superiore a quanto dovuto proporzionalmente alla massa dei residui attivi.

BILANCIO 2022

DESCRIZIONE	Previsione 2022 di entrata	Accantonamento da applicaz. media	Stanziamento FCDE 100%
Tassa rifiuti	1.156.241,00	219.421,73	219.421,73
totale	1.156.241,00	219.421,73	219.421,73

BILANCIO 2023

DESCRIZIONE	Previsione 2023 di entrata	Accantonamento da applicaz. media	Stanziamento FCDE 100%
Tassa rifiuti	1.174.196,00	219.421,73	219.421,73
totale	1.174.196,00	219.421,73	219.421,73

BILANCIO 2024

DESCRIZIONE	Previsione 2024 di entrata	Accantonamento da applicaz. media	Stanziamento FCDE 100%
Tassa rifiuti	1.181.463,00	219.421,73	219.421,73
totale	1.181.463,00	219.421,73	219.421,73

Si ricorda che, nelle more della predisposizione del nuovo bando per l'appalto del servizio integrato di igiene urbana, scaduto e oggi in regime di proroga, non avendo elementi certi per la quantificazione degli importi soprattutto in considerazione dei rincari energetici che influenzeranno gli esiti di gara, si è proceduto ad iscrivere in bilancio le somme come elaborate nell'ambito del PEF 2022-2025 costruito sulla base dei costi sostenuti nel 2020 e nel 2021, conformemente alle disposizioni del metodo normalizzato imposto da ARERA, rinviando le necessarie e conseguenti variazioni *infraperiodo* conseguenti all'effettivo espletamento della procedura di appalto e ai costi effettivi di aggiudicazione del servizio al fine di scongiurare l'adozione di tariffe maggiori per maggiori costi presunti, seppure molto probabili, che imporrebbero la restituzione ai contribuenti delle maggiori somme richieste a fronte di effettivi minori spese sostenute.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

La previsione di bilancio

L'Ente, come all'inizio di ogni esercizio, ha richiesto la concessione dell'anticipazione di tesoreria per il 2022, avendo dovuto farvi ricorso per la prima volta nel dicembre 2018 e, seppure in maniera episodica, nel corso del 2019, a motivo della inderogabile esigenza di completare le liquidazioni di alcuni interventi finanziati da fondi regionali per le successive rendicontazioni. Ad oggi non sembrano ricorrere le condizioni di ricorso alla predetta anticipazione né dell'utilizzo di quote vincolate e pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale, ricorrendo appunto queste condizioni, eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 24800 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di € 38.827,57 per il 2022, di € 33.636,87 per il 2023 e di € 47.978,68 per il 2024. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto, tenuto adeguatamente conto dei prelievi dal fondo disposti in esercizio provvisorio resi indispensabili dalla obbligatorietà di costituire il Fondo garanzia debiti commerciali per la corrente annualità e per la necessità di fronteggiare un pagamento derivante da sentenza esecutiva per un totale complessivamente già utilizzato pari ad euro 27.561,49, per cui tenuto conto del fondo di riserva già utilizzato in esercizio provvisorio e la disponibilità attualmente presente, risulta complessivamente stanziato un fondo di euro 66.389,06 .

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2022	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione	Titolo I	4.370.365,35	
B	Quota minima	0,30%	13.111,09	
C	Quota massima	2%	87.407,31	
D	Fondo di riserva	Cap 24800	66.389,06	1,52
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>	50% di B	6.555,54	
	Già utilizzato in esercizio provvisorio		27.561,49	
F	NON VINCOLATA		32.272,03	

Fondo di riserva di cassa

Conformemente a quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, occorre stanziare nel bilancio di previsione relativamente alla prima annualità un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa (FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016), pari ad € 14.151.656,94 e quindi complessivamente non inferiore ad € 28.303,31. Risulta iscritto in bilancio un fondo di riserva in termini di cassa pari ad € 120.000,00 in modo che, in considerazione del differente ritmo degli incassi e dei pagamenti la valorizzazione degli stanziamenti di cassa in entrata e in uscita consenta di prevedere al 31.12.2022 un fondo cassa non negativo stimato nella misura di € 338.164,10.

Fondo di garanzia debiti commerciali-

L'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, prevede espressamente che:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

Il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

Verificato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, in seguito alle rettifiche apportate dal Responsabile dei servizi finanziari, gli indicatori per l'esercizio 2022 presentavano i seguenti valori:

- indicatore di riduzione del debito commerciale residuo superiore al 16% (lo stock dei debiti al 31.12.2021 ammonta ad € 196.564,46 mentre quello risultante al 31.12.2020 ammonta ad € 234.167,63);
- indicatore medio di tempestività dei pagamenti 47 giorni;
- indicatore medio di ritardo annuale dei pagamenti 15 giorni;

Accertato che, sulla scorta dei propri dati contabili, così come verificato dal Collegio dei Revisori), questo Ente ha dovuto accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali nella percentuale del 2% per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni in esercizio provvisorio, disponendo con deliberazione G.C. n. del 28.02.2022 l'accantonamento di un fondo pari ad euro 41.860,00 tenuto conto degli stanziamenti per acquisti di beni e servizi (Macroaggregato 1.03) risultante nel bilancio 2021-2023 –annualità 2022. Conseguentemente il predetto fondo deve essere adeguato all'ammontare degli effettivi stanziamenti per acquisti di beni e servizi (Macroaggregato 1.03) stanziati negli attuali documenti di programmazione e pertanto lo stesso viene rideterminato come segue:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	2.534.683,36
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03) o comunque non costituiscono debiti commerciali (es. indennità	-	134.683,36

amministratori comunali, quote associative, ecc)		
Totale		2.400.000,00
Percentuale applicata		2
Importo FGDC ISCRITTO in bilancio		48.000,00

ACCANTONAMENTI

Nel bilancio di previsione sono stati previste le seguenti somme:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Fondo rischi contenzioso	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi/passività poten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fondi PARTECIPATE	0	0	0
Indennità di fine mandato del sindaco	1.760,00	1.800,00	2.000,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	0	0	0
RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	92.672,35	93.808,52	0

FONDO RISCHI CONTENZIOSO

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente. Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "significativa probabilità di soccombenza".

Successivamente alla verifica "straordinaria" del contenzioso esistente nell'Ente effettuata nel corso del 2021, conseguente all'applicazione dei nuovi principi contabili, non risultano evidenziate dai responsabili dei servizi di riferimento situazioni da cui potrebbero derivare ulteriori esigenze pur avendo richiesto un aggiornamento della situazione già oggetto di valutazione e la valutazione del contenzioso sorto nel 2021.

Dagli allegati relativi alla quantificazione del risultato di amministrazione presunto emerge la provvisoria integrazione del predetto fondo che da € 140.000,00 rideterminato in € 158.500,00 nelle more dell'aggiornamento delle condizioni caratterizzanti i contenziosi precedenti e la valutazione di quelli sorti nel corso del 2021. Considerato che dall'approvazione dello schema di rendiconto in corso di definizione emergono disponibilità libere nell'avanzo di amministrazione l'Ente si impegna ad accantonare ulteriori risorse per fronteggiare eventuali ulteriori esigenze.

Si ricorda che il Fondo passività potenziali è di fatto incluso nel Fondo rischi contenzioso proprio per la natura delle spese emergenti connesse comunque al contenzioso che si instaura con i privati nell'ambito delle richieste di risarcimento danni normalmente conseguenti a cadute/incidenti occorsi su aree pubbliche. Anche in questo caso i responsabili di servizio competenti non hanno comunicato nuove situazioni da cui potrebbero emergere passività di rilievo, tenuto adeguatamente conto delle attestazioni rese dai predetti responsabili in esito alla verifica di debiti fuori bilancio e/o eventuali altre passività.

Fondo Perdite Società PARTECIPATE

Dalla recente approvazione del rendiconto 2020 della partecipata CAM SPA, dopo anni di risultati negativi, emerge un significativo utile di esercizio ed una differenza positiva tra valori e costi della produzione evidenziando un radicale miglioramento rispetto alla situazione rilevata al 31.12.2019. Gli effetti economici positivi, come si rileva dalla lettura della nota integrativa, parte integrante del bilancio approvato considerato che la procedura di concordato in continuità, chiusa con l'omologa è avvenuta in data 13.02.2020 vengono rilevati nell'esercizio in cui è avvenuta l'omologa, cioè il 2020; dalla nota emerge che "la contabilizzazione di detti effetti porterà nel 2020 ad iscrivere componenti positivi di reddito per sopravvenienze attive per € 76.781.460,00". Grazie a questi grandi miglioramenti la società CAM spa potrebbe trovarsi nella condizione di ripianare le perdite conseguite negli esercizi precedenti e gli importi accantonati dall'Ente diventerebbero disponibili in misura corrispondente.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, le P.A. "nel caso in cui società dalle stesse partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, "devono accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione...limitatamente all'ipotesi di società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 c.c.".

Detti accantonamenti dovevano essere applicati in maniera graduale dal 2015 (come effettivamente operato dal nostro Ente) mentre dal 2018 dovevano essere disposti in misura integrale proporzionalmente alla partecipazione posseduta. In considerazione dei risultati negativi conseguiti dal CAM SPA al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019. Alla data odierna il nostro Ente ha accantonato complessivamente nel risultato di amministrazione l'importo di € 406.714,79, fondo che potrà essere svincolato qualora i benefici effetti economici del concordato sopra dichiarati consentiranno di ripianare le perdite registrate fino al 31.12.2019.

Si ricorda peraltro che il comune di Carsoli, come la maggior parte degli Enti soci ha partecipato al buon esito della procedura dichiarandosi creditore postergato, rinunciando cioè al soddisfacimento immediato dei crediti che sono diventati inesigibili per tutta la durata della procedura stessa, confidando che la procedura in

continuità sarebbe stata in grado di generare flussi finanziari attivi superiori ai flussi conseguibili con la mera liquidazione degli asset aziendali.

Come in tutti gli ambiti, pubblici e privati, la grande preoccupazione è oggi rappresentata dal notevole rincaro dei costi delle utenze che stanno raggiungendo livelli tali da compromettere l'azione di risanamento posta in essere.

Fondo Indennità di fine mandato del sindaco

Successivamente alla liquidazione delle indennità spettanti al Sindaco nel 2020 per fine mandato 2015-2020 l'Ente ha provveduto ad effettuare gli accantonamenti previsti, adeguando gli importi con decorrenza 01.01.2022 a seguito della rideterminazione delle indennità di funzione in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021.

Fondo rinnovi contrattuali

Nel bilancio 2022-2024 sono state previste le risorse per gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, posti a carico degli Enti locali in corrispondenza dei rispettivi capitoli di bilancio, in aggiunta a quelli del CCNL del triennio 2019-2021 debitamente accantonati nel risultato di amministrazione nelle more della sottoscrizione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs n. 165-2001 è quantificata l'indennità di vacanza contrattuale prevista sui singoli capitoli del nostro bilancio, oltre agli oneri riflessi e all'IRAP, che occorre riconoscere dal mese di aprile al personale dipendente, nelle more della definizione del CCNL 2022-2024 nella seguente misura:

- dal 1^a aprile al 30 giugno 2022 lo 0,30% degli stipendi tabellari in godimento;
- dal 1^a luglio lo 0,50% (che assorbe lo 0,30%) degli stipendi tabellari in godimento.

FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'

La Legge n.234-2021, dai commi 597a 603 ha previsto la facoltà per gli Enti che hanno contratto con il MEF anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.L.n. 35-2013 e dell'art. 13 del d.l. N. 102-2013, di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati a determinate condizioni più favorevoli, facoltà non rilevante per il nostro Ente che nel 2020 ha aderito al Fondo di liquidità erogato da Cassa Depositi e Prestiti per assicurare il pagamento dei debiti degli enti locali ai sensi dell'art. 115 del D.L. n. 34-2020 al tasso di interesse del 1,226%.

In merito al FAL si evidenzia che nel corrente bilancio 2022-2024 è stato necessario adeguare le previsioni in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del D.L. 73/2021 sulla nuova contabilizzazione del Fondo Anticipazione Liquidità.

Si ricorda infatti che nel 2020, usufruendo della facoltà introdotta dall'art. 116, c. 1, D.L. 34/2020 è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per *"far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali"* per l'importo di € 186.480,87 optando per la restituzione in due annualità con decorrenza 31 ottobre 2022. Questo Ente nel 2021 ha gestito l'accantonamento del predetto FAL con il metodo dell'inclusione nell'avanzo di amministrazione, come originariamente previsto dall'articolo 39-ter del DL 162/2019, convertito con la legge 8/2020 esponendo nel prospetto del risultato di amministrazione 2020 l'intero ammontare dell'anticipazione di liquidità ricevuta nell'anno e non ancora oggetto di rimborso per la successiva iscrizione nella annualità 2022 per provvedere al rimborso a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

Nel 2021 è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 80-2021 dichiarando, tra l'altro, illegittima la norma che consente di finanziare la restituzione delle quote annuali dell'anticipazione di liquidità con l'utilizzo della stessa quota accantonata come Fal nel risultato di amministrazione, in discontinuità rispetto al principio contabile contenuto nel punto 3.20-bis dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, che sottolinea la necessità che gli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità, reperiscano in bilancio le risorse effettive per il pagamento della restituzione della rata annuale. Conseguentemente la Commissione Arconet, nella seduta del 17 novembre 2021 ha approvato una FAQ – la n. 47- pubblicata sul rispettivo Portale il 3 dicembre 2021, con la quale vengono fornite indicazioni circa le modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del *"Fal"* ai sensi dell'art. 52 del DL n. 73/2021, che, al comma 1 ter ha previsto quanto segue: *"a decorrere dall'esercizio 2021, gli Enti Locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti Locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il 'Fal' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del 'Fondo anticipazione di liquidità' è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come 'Utilizzo del Fondo"*

anticipazione di liquidità', in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del 'Fondo anticipazioni di liquidità' stesso".

Dunque, secondo la richiamata disposizione normativa, a decorrere dall'esercizio 2021, gli Enti non possono più ridurre il "FaI" in bilancio, applicandolo cioè in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma riducono il FaI solo "in sede di rendiconto" – nell'Allegato a) e a/1) – ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Di conseguenza, a decorrere dal rendiconto 2021:

nell'Allegato "a)" è iscritto il "FaI" per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, mentre la quota liberata è iscritta in un apposito accantonamento denominato "Utilizzo 'Fondo anticipazioni di liquidità'", tra "gli altri accantonamenti";

nell'Allegato "a/1)", del rendiconto, nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", sono rappresentati, sia la riduzione del "FaI" nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamentiD

In conclusione, la quota capitale del FAL da rimborsare al 31.10.2022 pari ad euro 92.672,35 è stata correttamente iscritta al titolo IV della spesa finanziata con entrate correnti proprie derivanti dal recupero dell'imposta a titolo IMU-TASI dalla data di adozione della variante al PRG- cioè dal 14.04.2018 al 31.12.2021 per le aree di nuova edificazione e il recupero per il medesimo periodo per le aree già edificabili a seguito della determinazione dei nuovi valori minimi da applicare a tutte le aree incluse nel precitato PRG adottato. Successivamente all'approvazione del rendiconto previo accertamento che l'effettiva copertura del FAL accantonato sia garantita da risorse proprie presenti nell'avanzo libero, sarà possibile applicare la quota liberata al bilancio di previsione della corrente annualità. In maniera analoga è stata prevista nell'annualità 2023 la quota da restituire, a saldo dell'anticipazione concessa, per l'importo di € 93.808,52 finanziata con entrate correnti straordinarie connesse all'attività di accertamento per i mancati sovracanonici bacini imbriferi dovuti dai concessionari di utenze idriche, debitamente notificati per le annualità 2015-2020.

Debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio ed il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

La situazione, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. Al momento infatti non si è a conoscenza di debiti in corso di formazione da finanziare; l'ultima ricognizione operata presso tutti i responsabili di servizio ha dato luogo ad alcune segnalazioni di debiti fuori bilancio che però risultano finanziati e per i quali sono state o verranno predisposte apposite deliberazioni consiliari di riconoscimento. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione "presunto" al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi.

Alla data odierna non risulta ancora approvato lo schema del rendiconto della gestione 2021, pur avendo ultimata la procedura di revisione e rideterminazione dei residui attivi e passivi e pertanto alla data odierna il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 risulta pari ad € 3.130.617,75, pur definito presunto in quanto non formalizzato nei documenti di approvazione del rendiconto stesso.

Ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo n. 267/2000 aggiornato e modificato dai nuovi principi contabili l'applicazione del risultato presunto è subordinata ad una serie di adempimenti e vincoli tali da rendere opportuno rinviare l'applicazione dell'avanzo alla formale approvazione del rendiconto.

Sono peraltro ancora in corso le verifiche di congruità dell'accantonamento del Fondo crediti dubbia esigibilità, atto imprescindibile per eventuali successivi utilizzi del risultato di amministrazione e degli altri accantonamenti, incluse le economie da certificazione covid-19 in corso di perfezionamento, oltre ad eventuali ulteriori vincoli.

Nella determinazione delle quote vincolate ed accantonate, si provvederà a confermare gli accantonamenti già disposti in occasione del rendiconto 2020, di seguito riepilogate, detratte le quote impiegate nel corso dell'esercizio 2021, oltre agli importi soggetti a vincoli sorti per effetto della gestione 2021:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2021	1.579.732,95
FONDO ACCANTONAMENTO PARTECIPATE	406.714,79
FONDO CONTENZIOSI	158.500,00
FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	186.480,87
FONDO TFM -SINDACO +440	2.000,00
FONDO rinnovi contrattuali (inclusa quota 2021)	50.000,00
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	64.616,29
	2.448.044,90

VINCOLI DA MUTUI	78.657,56
RISORSE PROPRIE (SIST.PIAZZA ALDO MORO	68.367,33
VINCOLI DA TRASFERIMENTI	128.961,76
Altri vincoli già rilevati al 31.12.2019	21.104,14
ECONOMIE DA FONDI EMERGENZA COVID-19 in corso di quantificazione	
VINCOLI da ALINEAZIONE ALLOGGI ERP	29.288,98
Ulteriori vincoli in corso di quantificazione	
AVANZO DISPONIBILE - PRESUNTO -	356.093,30

Come noto le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, quindi pur non ricorrendo espressamente l'obbligo di allegare il prescritto allegato delle quote accantonate e vincolate, e del principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) che stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto. Per completezza di informazioni le quote di che trattasi sono state comunque sinteticamente riepilogate nel prospetto su riportato trovano collocazione nell'allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" e distintamente tra quote accantonate e vincolate negli allegati a/1 e a/2 .

MUTUI – LIMITI E CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Il comma 735 della legge di stabilità 2014 ha fissato nuovi limiti in materia di indebitamento degli enti locali modificando per l'ennesima volta l'art. 204 del Tuel e prevedendo che i limiti (il metodo di calcolo del rapporto è invece lo stesso) per assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento siano pari all'8% a decorrere dal 2012 e 10% a decorrere dal 2015.

Relativamente alla situazione dell'indebitamento comunale si precisa che l'Ente rispetta il limite di indebitamento disposto dall'art. [204 del Tuel](#), ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31/12 per ciascuno degli anni :

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4,28%	4,22%	4,14%	3,81%	3,29%	2,91%	2,55

Nei documenti di programmazione sono previsti i seguenti stanziamenti per il rimborso dei mutui contratti in precedenti annualità:

	2022	2023	2024
QUOTA CAPITALE	147.942,73	151.451,12	155.067,92
QUOTA INTERESSI	100.672,23	97.163,94	93.547,14

Si ricorda inoltre che la legge di bilancio 2020 (160-2019) ha sostanzialmente confermato le semplificazioni introdotte dalla precedente finanziaria agevolando la contrazione di nuovi mutui che tornano ad essere una effettiva possibilità di finanziamento degli investimenti, per i quali, una volta soddisfatti i requisiti di cui all'art. 203* del D.Lgs.vo 267/2000 gli unici vincoli all'accensione dei mutui sono:

- l'art. 204 del Tuel, il quale prescrive che l'importo annuale degli interessi, al netto dei contributi erariali in conto interessi, non superi il 10% delle entrate correnti del rendiconto penultimo anno precedente quello cui si ricorre al prestito.
- Siano determinate le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali, attualmente con decreto MEF 28.12.2018;
- che i piani di ammortamento dei mutui non abbiano una durata superiore alla vita utile dell'investimento finanziato (ex art. 10, comma 2, legge n. 243/2012).

Inoltre, vista la circolare n. 15 del 15.3.2022 adottata dal MEF in merito "agli esiti della verifica del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge n. 243-2012-biennio 2022-2023" dalla quale si rileva che gli Enti osservano i presupposti previsti e quindi sono legittimati contrarre operazioni di indebitamento nel citato biennio.

Nel bilancio 2022-2024 non è stato previsto ricorso alla contrazione di mutui.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

ORGANISMI PARTECIPATI

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
ACIAM S.P.A.	<u>1,66 %</u>
Indirizzo internet: www.aciam.it/amministrazione trasparente/bilanci	
Capitale sociale	258.743,04
Utile (Perdita dell'esercizio)	52.254,00
<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
CONSORZIO ACQUED.MARSICANO	5,91 %
Indirizzo internet: www.cam-spa.com/trasparenza/bilanci	
Capitale sociale	26.419.100,00
Utile/Perdita dell'esercizio	70.447.536,00

I relativi bilanci, al 31.12.2020 da cui sono tratti i dati sopra riportati sono visionabili sui rispettivi siti informatici e in aggiornamento sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione trasparente.

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa vigente e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/2011 e smi), applicabili al triennio previsionale 2020-2022.

In particolare, il documento contabile garantisce per l'intero triennio 2020-2022 gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, secondo le singole componenti di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa del primo esercizio, espresso nei relativi flussi stimati in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti) al fine di garantire un fondo cassa non negativo al termine dell'esercizio, tenuto adeguatamente conto dell'esigenza di assicurare un maggior rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" e nell'iscrizione delle poste non consolidate si è posta particolare attenzione al principio della prudenza.

Il fondo pluriennale vincolato di Entrate e Spesa risulta correttamente elaborato, così come risulta correttamente determinato l'importo del Fondo crediti dubbia esigibilità nella misura prevista.

Risulta correttamente previsto e quantificato il Fondo garanzia debiti commerciali dovuto nella percentuale del 2% del macroaggregato "acquisto di beni e servizi" (al netto delle voci di spesa che non costituiscono debito commerciale o comunque presentano i requisiti previsti dalla norma per l'esclusione) avendo registrato al 31.12.2021 ritardi nei pagamenti nell'intervallo 11- 30 giorni.

Ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024.

Naturalmente il rispetto del principio di pareggio finanziario non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva e analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica deve conseguire nel suo mandato amministrativo. A tal fine diventa assolutamente imprescindibile il fattivo coinvolgimento di tutti gli uffici e degli organi di governo affinché sia comune e consapevole l'esigenza che siamo davanti ad una svolta nella gestione degli Enti locali che oggi più che mai devono sostenere la ripresa economica e sociale. Ogni singola fase della gestione dell'Ente deve essere pianificata anche seguendo con attenzione le misure che a livello centrale saranno ulteriormente introdotte, sia in termini di liquidità che in termini di competenza per monitorare la situazione economico-patrimoniale dell'Ente e gli equilibri di bilancio non solo del 2022 ma soprattutto degli esercizi successivi.

Deve essere davvero chiaro a tutti che l'obiettivo chiave dell'Amministrazione deve essere il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente del bilancio, oggi più che nel passato, perché il rischio è anche quello di perdere le grandi opportunità messe sul piatto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile ed inclusiva.

Carsoli, 09.05.2022

Il responsabile dei servizi finanziari
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea